



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 99 del 07-10-21

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2021 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, solita sala delle adunanze, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CAEDDU MONICA	ASSESSORE	P
URRU MATTEO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
GIOI LIDIA	ASSESSORE	P
GRIECO MARIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0

P = Presente - A = Assente - C = Collegamento remoto

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 111/2021, predisposta dal Responsabile del Settore competente su indirizzo del Sindaco avente ad oggetto: **“CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2021 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL I SETTORE”**;

PREMESSO che:

- la L. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 11 istituisce un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 ha stabilito i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo da individuare con procedura ad evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

VISTA la deliberazione n. 37/40 del 09.09.2021 con la quale la Giunta regionale:

- ha disposto di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi Incolpevoli, di cui al D.M. 23.06.2020 e del D.M. 23.12.2019, pari complessivamente a € 15.634.127,92, a favore dei comuni della Sardegna, come dettagliato nell'allegato 1 alla suddetta deliberazione e nello specifico € 135.128,20 al Comune di Decimomannu. Tale ripartizione è ottenuta attribuendo una quota base di € 500 a tutti i comuni della Sardegna e la restante quota sulla base del fabbisogno storico valutato sugli ultimi tre bandi (anno 2018, anno 2019, anno 2020 gennaio-aprile);
- di consentire che le eventuali economie maturate successivamente all'utilizzo da parte dei Comuni, rimangano a disposizione dei Comuni medesimi per soddisfare il fabbisogno nelle successive annualità. Nel caso in cui per tre annualità successive il fabbisogno del Comune sia nullo, questo provvederà a restituire alla Regione le eventuali economie in proprio possesso;
- di approvare l'allegato 2 concernente “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi”, nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;

PRESO ATTO dei “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” allegato 2 alla delibera di G.R. 37/40 del 09/09/2021:

1. Procedimento:

- Per l'individuazione dei beneficiari i comuni predisporranno un apposito bando pubblico attenendosi alle disposizioni contenute nel presente documento e nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021. I comuni dovranno pubblicare il bando tempestivamente e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso, al fine di consentire ai partecipanti di procedere alla richiesta e alla dichiarazione del valore ISEE.
- In considerazione del fatto che l'importo trasferito dalla Regione potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di ciascun Comune, i comuni potranno effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati dai Comuni medesimi.
- Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, i Comuni eseguono l'istruttoria con il fine di individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari qualora le risorse stanziate non siano sufficienti, liquidare le risorse.
- Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi indicati nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della

L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.

2. Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3. Requisiti economici per ottenere i benefici

- La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:
 - Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
 - Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
 - Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
- Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

4. Determinazione della misura del contributo

- I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la

non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

- Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.
- Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

5. Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto." Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

6. Monitoraggio

I Comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Servizio competente regionale, entro il 10/7 per i dati riferiti al 30/6 ed entro il 10/1 per i dati riferiti al 31/1, le schede di monitoraggio trasmesse dalla Regione conformemente ai format di cui al comma 10 dell'art. 1 del DM n. 290 del 19/7/2021.

I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale l'indirizzo della pagina web del sito istituzionale comunale ove è pubblicato il suddetto bando. Tale pagina deve essere dedicata al Fondo in argomento e raccogliere, oltre tutte le informazioni utili all'utente, tutti gli atti relativi al procedimento, tra cui la graduatoria provvisoria e quella definitiva. Il Comune, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, comunica alla Regione di aver effettuato le suddette pubblicazioni

RAVVISATA la necessità di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle modalità ed istruzioni contenute nelle direttive della Regione Autonoma della Sardegna, dirette ad individuare i beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dando la massima pubblicità, in vista della scadenza perentoriamente fissata dalla Regione;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30.3.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.3.2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 17.06.2021 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2021 - 2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.

VISTI:

- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto del Comune di Decimomannu;

ACQUISITI i seguenti pareri preventivi:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1°Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 2/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 111/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Si dà atto che la proposta di deliberazione n. 111/2020, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;

All'unanimità

- **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa,

di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l'utilizzo dei fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all'art. 431/1198 art. 11 per l'anno 2021 pari a € 135.128,20:

avviare la procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle modalità ed istruzioni contenute nelle direttive della Regione Autonoma della Sardegna, dirette ad individuare i beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione l'anno 2021 meglio indicate in premessa uniformandosi ai criteri per l'individuazione dei destinatari e alle modalità di determinazione dei contributi previsti nell'Allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021, destinando le risorse assegnate dalla RAS ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata;

di assegnare i contributi effettuando una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno di questo Comune;

Il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del I Settore
F.To Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 14/10/2021 al 29/10/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **14/10/2021** al **29/10/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu